



## **COMUNICATO UFFICIALE N.21**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Marco Stefano Marzano con Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott.ssa Rosella Santoro, Avv. Alessandro Rosi, Avv. Annamaria Quaranta, Avv. Carlo Ghia, segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha omologato

### **LE GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2 FEMMINILE DAL 5 AL 9-2-2022**

**e adottato i seguenti provvedimenti:**

#### **B) A CARICO SODALIZI**

OMAG MT S.G. MARIGNANO – Richiamo per assenza del 2°allenatore in panchina. 6/2

OMAG MT S.G. MARIGNANO – Secondo richiamo per assenza del 2°allenatore in panchina. 9/2

#### **C) ISTANZE – OMOLOGHE**

##### **GARA RMUTUA FENERA CHIERI TO – DELTA DESPAR TRENINO del 06/02/2022**

#### **II GIUDICE SPORTIVO**

Letti gli atti ufficiali e la memoria fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio DELTA DESPAR TRENINO in merito ad una riferita irregolarità tecnica nello svolgimento dell'incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l'omologa della gara con il risultato conseguito sul campo

#### **CONSIDERATO**

- che il sodalizio Delta Despar Trentino ha eccepito una irregolare registrazione a referto del punteggio gara, circostanza questa, che a detta del sodalizio reclamante, si sarebbe verificata nel corso del secondo set e, più specificatamente, nell'azione immediatamente successiva a quella del conseguito punteggio di 16 a 18 a favore di essa Delta Despar Trentino;
- che in ragione di tale errore di trascrizione di punteggio, la società reclamante ha lamentato di essersi vista sottrarre due punti, rispetto all'effettività, con altrettanto erroneo conseguimento di un punto in più, rispetto al reale, a favore del sodalizio avversario;
- che, la Delta Despar Trentino, nella propria memoria, relativamente a tale denunciata discrasia di punteggio, ha addotto di aver immediatamente preannunciato istanza a mezzo del proprio capitano in campo;
- che, viceversa, dal referto di gara, fonte primaria di prova, emerge che l'istanza è stata verbalmente preannunciata, con conseguente annotazione a referto, solamente nell'intervallo tra il secondo e il terzo set;
- che, pertanto, pronunciando in via pregiudiziale di rito, si deve rilevare la tardività dell'evento preannunciativo dell'istanza, con conseguente sua inammissibilità nella attuale sede di scrutinio, in quanto formalizzata oltre il termine perentorio di cui al 3° comma dell'Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale;

Per tali motivi, visti gli Artt. 37, comma 8, del Regolamento Gare e 23, comma 3, del Regolamento Giurisdizionale

## **DELIBERA**

Di respingere l'istanza presentata dal Sodalizio DELTA DESPAR TRENINO, in quanto inammissibile, e di omologare l'incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.

**Affisso in Roma il 10 Febbraio 2022**

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
F.to Avv. Marco Stefano Marzano**